

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

PDL N. 383 del 30/07/2024

PRIMO/A FIRMATARIO/A PDL Carmela Fiola


TITOLO Testo unico in materia di cultura della legalità e misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali.

Ha effetti finanziari.

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DELLA SPESA

Barrare le apposite caselle per fornire le indicazioni richieste

MORFOLOGIA DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	CORRENTE	CONTO CAPITALE
NATURA DELLA SPESA	ANNUALE	PLURIENNALE



SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI-CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO			L'art. 1 enuncia i principi e le finalità generali della legge, e non comporta effetti finanziari.
2	NO			L'art. 2 definisce l'oggetto della legge e non comporta effetti finanziari.
3	NO			L'art. 3 disciplina la programmazione degli interventi regionali, da definire annualmente nell'ambito delle risorse disponibili, valorizzando anche il coordinamento con misure e risorse previste in altri provvedimenti normativi.
4	NO			L'art. 4 prevede che nella attuazione degli interventi, la Giunta possa avvalersi della Fondazione POLIS, già esistente e operativa, senza introdurre nuovi o maggiori oneri.
5	NO			La norma disciplina il metodo della concertazione istituzionale, finalizzato a un uso più efficiente delle risorse esistenti, senza determinare costi aggiuntivi.
6	NO			L'articolo prevede il modello di concertazione sociale e la stipula di accordi con il Terzo Settore, senza oneri diretti per il bilancio.
7	NO			L'articolo istituisce una cabina di regia regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, chiarendo l'assenza di nuovi oneri.
8	SI			L'art. 8 prevede che la Regione promuova iniziative educative e culturali, da programmare, con le modalità di cui all'art.3, nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 21.
9	NO			L'art. 9 prevede che la Regione promuova iniziative a favore della cultura della legalità nel sistema economico, inclusi il "rating di legalità" e il "marchio etico", senza impatto finanziario diretto.
10	SI			L'ar.10 prevede la promozione degli interventi per la prevenzione dell'usura, da programmare, con le modalità di cui all'art.3, nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 21.
11	NO			L'art. 11 istituisce il Coordinamento regionale antiracket e antiusura senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale
12	SI			L'art. 12 istituisce il 21 marzo come "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime", prevedendo iniziative da programmare, con le modalità di cui all'art.3, nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 21
13	SI			L'art. 13 prevede che la Regione favorisca interventi di sicurezza urbana e assistenza alle vittime, da programmare, con le modalità di cui all'art.3,



				nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 21.
14	SI	500.000,00 euro		È previsto che la Regione promuova misure di solidarietà a favore delle vittime di reati intenzionali e violenti, con la finalizzazione specifica di 500.000,00 euro. La spesa prevista è inclusa negli oneri complessivi di cui all'art. 21.
15	SI			L'art. 15 prevede l'assegnazione di borse di studio a favore delle vittime innocenti della criminalità e dei loro familiari, da programmare nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 21.
16	NO			Si prevede che la Regione dia attuazione al diritto al collocamento obbligatorio per le vittime di criminalità organizzata, nel rispetto della normativa nazionale e senza nuovi oneri.
17	SI			L'art. 17 prevede progetti e interventi a sostegno delle vittime di usura ed estorsione da programmare nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 21.
18	NO			L'art. 18 introduce una clausola valutativa per monitorare l'attuazione della legge, senza incidere sul bilancio regionale.
19	NO			L'art. 19 dispone l'abrogazione di disposizioni normative regionali, senza effetti finanziari.
20	NO			Norme transitorie di coordinamento normativo, senza impatti economici
21	SI	€ 1.000.000,00		Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse già stanziare dalla legge regionale n. 54/2018, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 iscritte alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e con risorse, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante prelievo dal Fondo di riserva. Il comma 2 prevede che possano concorrere risorse statali e comunitarie, per quanto compatibili, a integrazione delle risorse regionali. Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria per gli anni successivi al 2027 rinviando alle risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio.
22	NO			L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge.



SEZIONE 3 - MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

MODALITA' DI COPERTURA			
	Missione programma e titolo	IMPORTO	ANNO
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Missione 12, Programma 7, Titolo 1	€ 500.000,00	2025/2027
Risorse iscritte in fondi speciali	Missione 20, Programma 3, Titolo 1.	€ 500.000,00	2025/2027
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate			
Altre modalità			

SEZIONE 4 - EVENTUALI NOTE IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO:

All'art. 21 è stabilito che le risorse previste per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse già stanziare dalla legge regionale n. 54/2018, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 iscritte alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e con risorse, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante prelievo dal Fondo di riserva.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, all'attuazione della presente legge potranno concorrere, per quanto compatibili, risorse statali e comunitarie.

Per gli anni successivi al 2027, come previsto dal comma 3, la copertura finanziaria sarà garantita mediante le risorse quantificate e stanziare annualmente con la legge di bilancio regionale.

